

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui art. 4, comma 4, lettera k L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Ecologia, nonché del Direttore dell'Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana;
- Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare le seguenti disposizioni in materia di inquinamento atmosferico:

- tutte le comunicazioni, referti analitici, note o richieste inerenti l'esercizio degli impianti, devono essere trasmesse alle Province competenti per territorio ed ai D.A.P. ARPA PUGLIA;
- i gestori degli impianti soggetti al monitoraggio delle emissioni devono compilare ed aggiornare annualmente, o secondo quanto previsto nel provvedimento autorizzativo, il Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) della Regione Puglia, residente presso il sito Internet www.arpa.puglia.it, nel quale saranno indicate le modalità alle quali attenersi; contenente i dati sulle emissioni in atmosfera e i risultati dei controlli periodici delle emissioni in aria, effettuati periodicamente dalle stesse aziende;
- ai fini dell'aggiornamento dell'inventario la trasmissione dei dati all'A.R.P.A. sia effettuata a decorrere dall'anno 2007.

Di notificare a cura del Servizio Ecologia il presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali e all'A.R.P.A. PUGLIA, ai fini delle attività istituzionali di controllo, ai sensi del D.Lgs. n.

152/2006, nonché in ragione delle funzioni autorizzatorie delegate con L.R. n. 17/2007;

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e di darne comunicazione sul sito www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2614

Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.lgs 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008.

L'Assessore Regionale all'Ecologia, dott. Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

considerato che

- l'art. 35 co. I della Parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 recante "Norme in materia ambientale", relativa a VAS, VIA e IPPC espressamente dispone che "... le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti trovano diretta applicazione le norme regionali di cui al presente decreto. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.";
- l'art. 35 co. 2-ter dispone che "le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";
- la Regione Puglia intende provvedere tempestivamente alla redazione delle norme regionali di recepimento delle disposizioni della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e, nelle more dell'adeguamento delle disposizioni della legge

regionale n. 11/2001 e s.m.i., con la presente delibera intende fornire alle amministrazioni pubbliche interessate nonché ai privati che chiedono l'attivazione delle procedure in dette materie, alcune indicazioni in merito all'interpretazione delle modifiche di recente introdotte dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di assicurare certezza ed uniformità nell'espletamento dei procedimenti di valutazione ambientale strategica dei piani e programmi e della valutazione ambientale dei progetti, in aderenza alle norme previste a livello nazionale (art. 10 commi I e 2) che prevedono il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

- l'applicazione degli indirizzi forniti nella circolare allegata alla presente delibera, oltre a garantire la compatibilità della norma regionale con le disposizioni del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., consentirà di testare e verificare le indicazioni operative e le soluzioni procedurali individuate in vista della definizione della legge che regolamerà in modo organico nell'ordinamento regionale lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale;

preso atto

- che non sono ancora terminati i lavori per l'adeguamento della Legge Regionale Puglia n. 11/2001 e s.m.i. alle disposizioni del Testo Unico ambientale;
- della necessità di fornire alle Amministrazioni provinciali cui sono state delegate le funzioni amministrative in materia ambientale dalla l.r. 17/2007 ed ai proponenti direttive ed indicazioni utili per l'espletamento delle procedure di valutazione ambientale, a far tempo dal 13 febbraio 2009, individuata dal T.U. come data entro cui le Regioni avrebbero dovuto adeguare la propria legislazione nella materia de giro;

**L'ASSESSORE REGIONALE
ALL'ECOLOGIA**

PROPONE

alla Giunta Regionale di approvare, ai sensi dell'art. 44 co. 1 della legge regionale n. 7 del 12.05.2004 (Statuto della Regione Puglia) e del-

l'art. 7 co. 7 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. la circolare allegata alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, lettera d), della Legge Regionale n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia, dott. Onofrio Introna;

Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate, la circolare n. 1/2009, costituente parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, contenente le prime indicazioni in merito alla applicazione e alla attuazione delle norme in materia di VIA e di VAS, nelle more dell'approvazione della legge regionale di adeguamento alle disposizioni della Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- di notificare a cura del Servizio Ecologia il presente provvedimento alle Province della Regione Puglia, nonché ai Comuni della Regione Puglia per il tramite dell'ANCI Puglia;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e relativo allegato sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

**CIRCOLARE N.1 DEL 2009 IN MERITO ALLA APPLICAZIONE DELLE
PROCEDURE DI VIA E DI VAS NELLE MORE DELL'ADEGUAMENTO DELLA
L.R. 11/2001 E S.M.I.**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 35 co. 1 del d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal d. lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 recante "Norme in materia ambientale", relativa a VAS, VIA e IPPC espressamente dispone che *"Le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili"*. L'art. 35 co. 2-ter dispone altresì che *"le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento"*. Pertanto tutte le procedure di valutazione ambientale avviate antecedentemente al 13 febbraio 2009 sono concluse in base alle disposizioni della l.r. 11/2001 e s.m.i.. Di contro, a far tempo dal 14.02.2009 trovano diretta applicazione le norme di cui al citato decreto legislativo, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

La Regione Puglia sta provvedendo alla approvazione delle norme regionali di recepimento delle disposizioni della parte seconda del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e, nelle more del perfezionamento di tale iter legislativo, con la presente circolare intende fornire alle amministrazioni pubbliche interessate nonché ai privati che chiedono l'attivazione delle procedure in dette materie, alcune indicazioni in merito all'interpretazione delle modifiche di recente introdotte dal d. lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di assicurare certezza ed uniformità nell'espletamento dei procedimenti di valutazione ambientale strategica dei piani e programmi e della valutazione ambientale dei progetti, in aderenza alle norme previste a livello nazionale (art. 10 commi 1 e 2) che prevedono il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale.

Preliminarmente appare utile fornire alcune indicazioni in ordine alla competenza all'espletamento delle procedure in oggetto.

1.1. - Ai sensi dell'art. 7 co. 7 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. "Competenze" *"Le regioni ~~o~~ Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre: a) i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale; b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale; c) eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della consultazione"*. In base a tale facoltà concessa dal legislatore delegato, dunque, la Regione Puglia, con la presente circolare definisce i criteri in base ai quali è attribuita la competenza all'espletamento delle procedure, secondo la classificazione degli interventi, come operata nei relativi allegati al d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla legge regionale 11/2001 e s.m.i..

La Regione Puglia, con legge regionale n. 17 del 14 giugno 2007 ha reso operativa la delega delle funzioni amministrative alle Province e ai Comuni in materia di VIA e in materia di valutazione di incidenza ambientale, già conferita alle medesime Province con legge regionale n. 17 del 2000.

Tale delega rimane efficace fino all'approvazione della legge regionale di adeguamento, anche laddove nei casi in cui dovessero riscontrarsi differenze relative alle soglie dimensionali dell'opera da realizzare. In ogni caso dovrà farsi riferimento al valore più restrittivo individuato tra la legge regionale ed lo stesso decreto

1.2. - Ove vi sia difformità tra la l.r. 11/2001 e s.m.i. e il d. lgs. 152/2006 e s.m.i. circa la procedura da applicare alla fattispecie, si applicheranno al procedimento amministrativo le

disposizioni previste dalla legge nazionale e, per quanto concerne la competenza, la stessa dovrà ritenersi in capo alla stessa amministrazione che ne era già titolare.

1.3. - L'ambito di applicazione delle procedure di verifica e delle procedure di VIA continua ad essere definito dagli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della l.r. 11/2001 e s.m.i., così come integrati e/o modificati dagli allegati II, III e IV al d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Per gli interventi non ricompresi nei prefati allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della l.r. 11/2001 e s.m.i. ed individuati *ex novo* negli allegati del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., le relative procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di VIA rimangono in capo alla Autorità individuata come competente dalla norma nazionale.

2. PROCEDURE PARTECIPATIVE

Riguardo alle procedure di partecipazione, per i procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2009, i periodi di deposito e i termini per la presentazione delle osservazioni sono quelli definiti dall'art. 14 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. per la procedura di VAS e dal combinato disposto dell'art. 20 co. 3 e dell'art. 24 co. 4 per la procedura di VIA.

Inoltre, in relazione alla procedura di verifica si precisa che l'art. 20 co. 2 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede l'affissione dell'avviso di deposito all'albo pretorio del Comune interessato dall'intervento, unitamente alla pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale Regionale. Si evidenzia la necessità di osservare anche tale ultimo adempimento, non contemplato dalla l.r. 11/2001 e s.m.i..

3. ATTI IN MATERIA AMBIENTALE COORDINATI E SOSTITUITI NELLE PROCEDURE DI VIA

3.1. - L'art. 10 ai commi 1 e 2 testualmente dispone che *“il provvedimento di valutazione di impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale ... per i progetti che ricadono nel campo di applicazione dell'Allegato V del d. lgs. 18.02.2005 n. 59. ... Le regioni e le province autonome che, per i progetti per i quali la VIA sia di loro attribuzione e che ricadono nel campo di applicazione dell'Allegato I del d. lgs. n. 59/2005, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale, sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. ... Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione”*.

In base a quanto stabilito dall'art. 35 co. 2-ter, le procedure di VIA per le quali siano altresì applicabili le disposizioni dell'allegato V del d. lgs. 59/2005, avviate antecedentemente all'entrata in vigore del d. lgs. 4/2008 e fino al 13.02.2009, si concluderanno in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca dell'avvio del procedimento.

Per le procedure coordinate AIA/VIA le cui istanze siano state presentate dopo il 13.02.2009, termine ultimo per le Regioni per l'adeguamento della propria normativa regionale alle previsioni del Testo Unico Ambientale, laddove non vi sia coincidenza tra l'Autorità competente all'espletamento della procedura di V.I.A. e quella competente per l'A.I.A., l'Autorità competente per la V.I.A. acquisisce il provvedimento reso dalla autorità competente per l'AIA.

Stante la previsione dell'art. 10 co. 2 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. in base alla quale il provvedimento di V.I.A. può far luogo anche del provvedimento di A.I.A., l'autorità competente all'espletamento della procedura coordinata ha facoltà di adottare un unico provvedimento per entrambe le procedure.

3.2. - Per quanto concerne il versamento degli oneri istruttori, di cui alle tabelle allegata alla l.r. 17/2007, in ipotesi di contestuale procedimento di AIA/VIA, l'impresa è tenuta a versare l'importo corrispondente per la procedura di AIA, con esonero della tariffa prevista per la VIA,

da corrispondere in favore dell'amministrazione individuata come competente allo svolgimento della procedura coordinata, secondo le indicazioni di cui al punto precedente.

3.3. - Per le procedure concernenti la valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997 così come modificato dal D.P.R. 120/2003, che riguardi piani territoriali, urbanistici e di settore, sottoposti contestualmente a procedura di VAS, le cui istanze siano state presentate successivamente al 31.07.2007 (data di entrata in vigore della Parte Seconda del d. lgs. 152/2006), laddove non vi sia identità tra l'Autorità competente all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza e quella competente per la VAS, l'Autorità competente per il procedimento di VAS acquisisce il parere sulla valutazione di incidenza di competenza della diversa amministrazione, eventualmente a ciò delegata.